

TRIBUNALE DI PISTOIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

con richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte

e con istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c

per la sig.ra Anna Gargiulo, nata a Caserta il 13.11.1964 e residente in Grazzianise (CE) alla Via Tonnetta n. 2 (C.F.: GRGNNA64S53B963C), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Teresa Gambuti (C.F. GMBTRS82S67B963H) ed Enrica Troisi (C.F. TRSNRC85B62F839T) ed Eduardo Riccio (C.F. RCCDRD74H08F839E) presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 4, ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione anche a mezzo telefax al numero 081/5528256, ovvero e-mail all'indirizzo p.e.c teresagambuti@avvocatinapoli.legalmail.it o avv.eduardoriccio@processonline.legalmail.it ai sensi dell'art. 136 C.p.c.

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, dom.to, ope legis, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Firenze alla Via degli Arozzieri n. 4;
- Ufficio Regionale Scolastico per la Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to, ope legis, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Firenze alla Via degli Arozzieri n. 4;
- Ufficio Regionale Scolastico per la Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Firenze alla Via Mannelli, 13;



FATTO

La sig.ra Anna Gargiulo è docente precaria di scuola primaria da circa 15 anni inserita all'interno delle GAE (Graduatorie ad Esaurimento).

Con la L. n. 107/2015 (Piano Straordinario di Assunzione), i docenti precari della scuola primaria e della scuola dell'infanzia, al fine di far acquisire loro la titolarità di cattedra, venivano ripartiti in fasi assunzionali a seconda della graduatoria di provenienza e della relativa posizione.

Tali fasi venivano così suddivise: fase 0 (riservata ai docenti iscritti a pieno titolo nelle GAE e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra), fase A) e B) (riservate ai docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo, alla data in vigore della detta legge, nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012), fase C) (riservata a coloro, inseriti nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012, che non avevano ricevuto alcuna proposta di assunzione nelle fasi precedenti).

In virtù di tale ripartizione, la ricorrente, veniva inserita nella fase assunzionale C), e, per l'effetto, veniva assunta, con contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 27.11.2015, per l'anno di formazione, presso la "Scuola Primaria di Cardito 1" in Provincia di Napoli.

Con ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016, resa sulla scorta del C.C.N.I del 08.04.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di far acquisire la titolarità in una scuola, disciplinava la procedura di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, alla quale il personale docente poteva aderire volontariamente indicando, fra l'altro, gli ambiti e/o le Province di preferenza, e gli eventuali titoli di precedenza, o sarebbe stato immesso in



ruolo previo trasferimento d'ufficio nei posti degli Istituti scolastici rimasti disponibili.

Tanto premesso, la sig.ra Gargiulo, nel maggio 2016, presentava la domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale, specificando: 1) di avere l'esigenza di ricongiungimento con il marito; 2) indicando, quali preferenze territoriali, 49 ambiti territoriali individuati nelle Regioni Campania, Lazio e Molise.

Successivamente, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli comunicava alla ricorrente di averle attribuito un punteggio pari a 18 ed il riconoscimento di punti 6 per il ricongiungimento con il coniuge.

In data 29.07.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, comunicava alla ricorrente, a mezzo della posta ordinaria, (modalità, peraltro, non consentita dal bando di mobilità), che *“per l'anno scolastico 2016/2017 ha ottenuto il trasferimento presso Toscana Ambito 0020 su posto comune”*.

Occorre, sin da ora, precisare che l'Ambito territoriale assegnato alla ricorrente non era indicato fra sue preferenze per gli ambiti territoriali né rispetta, in alcun modo, le tabelle di vicinorietà delle assegnazioni che dovevano trovare applicazione nella procedura di mobilità dei docenti.

Successivamente, a far data dal 01.09.2016, la ricorrente prendeva servizio presso l'Istituto Comprensivo “E. Fermi” di Casalguidi, frazione di Serravalle Pistoiese, un piccolo paesino in Provincia di Pistoia non servito da alcun collegamento diretto con Napoli.

Ebbene, l'intera procedura di mobilità ed in particolare l'assegnazione della



sig.ra Gargiulo all'ambito territoriale Toscana 0020 sono illegittimi e lesivi dei diritti della ricorrente e dovranno essere annullati e/o disapplicati alla stregua dei seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I. *Sul fumus boni iuris*

In primo luogo, in ordine al *fumus boni iuris*, occorre osservare che il provvedimento di assegnazione della ricorrente all'ambito territoriale Toscana 0020, comunicato, peraltro, con modalità del tutto anomala ed irrituale, è assolutamente illegittimo in quanto inficiato da evidenti irregolarità.

Sul punto, al fine di inquadrare la fattispecie in esame, è opportuno, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Ebbene, con ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca disciplinava la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, e, in base all'art. 1, ha previsto che *“le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa”*.

Il citato C.C.N.I. dell'08.04.2016 *“concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017”*, all'art. 3, avente ad oggetto la *“mobilità territoriale a domanda e d'ufficio”* ha disposto espressamente che: *“1. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'art. 1 comma 66 della legge 107/15, fatto salvo quanto*



previsto dai successivi commi. 2. Il personale immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità. 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/13. 4. il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti 5. Il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 su sede provvisoria (fasi 0 e A del piano assunzionale), al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla fase A punto 2 di cui all'art. 6... ”.

Ai sensi dell'art. 6 del citato C.C.N.I., le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi: I) - fase A avente ad oggetto i trasferimenti e passaggi di ruolo all'interno della provincia (compresa assegnazione sede definitiva neo assunti nell'a.s. 2015/2016 da fase 0 ed a); II) - fase B (i cui destinatari sono gli inseriti nelle graduatorie del concorso bandito con D.M n. 82/2012 e facenti parte delle fasi b e c del piano straordinario di cui alla L. n. 107/2015), che aveva ad oggetto i



trasferimenti fuori provincia e passaggi di cattedra e di ruolo fuori provincia per gli assunti entro il 2014/15 (titolarità su scuola solo nel primo ambito) e l'assegnazione della sede definitiva in provincia per concorso 2012 fasi b e c (titolarità solo su ambito).

La fase C, i cui destinatari sono i docenti assunti da GAE nelle fasi b e c del piano straordinario di cui alla L. n. 107/2015 avente ad oggetto l'assegnazione di una sede definitiva e la titolarità solo su ambito, si svolgeva, poi, in un'unica fase per l'assegnazione della sede definitiva su tutto il territorio nazionale.

Da ultimo la fase D, riservata agli assunti nell'anno scolastico da fasi zero ed A del piano assunzionale di cui alla legge n. 107/2015 provenienti dalle graduatorie di concorso i cui destinatari possono proporre *“istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito”* dopo le operazioni di cui alla fasi precedenti.

Il successivo art. 13 del medesimo C.C.N.I. ha regolato il *“sistema delle precedenze”* prevedendo, chiaramente, che *“Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle **quattro fasi della mobilità territoriale** per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica”*.

Al fine della realizzazione delle descritte 4 fasi di mobilità, l'ordinanza dell'8.4.2016, all'art. 3 regolante la *“presentazione delle domande”*, ha



stabilito espressamente che *“Il personale docente, ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione e presentarle al dirigente scolastico dell'istituto o dell'ufficio presso cui presta servizio attraverso il portale istanze on line del sito del M.I.U.R.”*.

Il medesimo art. 3, al successivo comma 7, ha disposto che *“le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati”*, e, al successivo comma 8, ha precisato che *“docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle istanze on line e del sito M.I.U.R. nell'apposita sezione mobilità 16/17”*.

La medesima ordinanza ministeriale, quindi, dopo aver previsto, all'art. 4, la documentazione da allegare alle domande ed aver sancito, al successivo art. 5, la possibilità di rettifiche, revoche e rinunce, all'art. 6, avente ad oggetto *“organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi pubblicazione del movimento e adempimenti successivi”* ha previsto che *“i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per*



*ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico Regionale e dell'Ufficio territorialmente competente, **con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell'ambito di destinazione, della tipologia di posto e del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze**, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l'Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda e **per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale istanze on line**".*

Sul punto, l'Allegato I del citato C.C.N.I. ha affermato che "Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio**".

L'allegato indicato ha regolato, altresì, l'effettuazione della fase C, per gli ambiti nazionali nonché l'effettuazione della fase D delle medesime procedure di mobilità previste dall'art. 6 del C.C.N.I. dell'8.4.2016.

Quindi, appare evidente che, nel sistema delineato dall'art. 6 del CCNI dell'8.4.2016, così come specificato ed articolato dall'Allegato 1, la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul punteggio, e sulle precedenze indicate nella norma: **il docente che ha posto in essere la domanda di mobilità in relazione al punteggio ed alla sussistenza dei**



requisiti di cui all'art. 13 avrebbe dovuto avere la precedenza nella scelta della destinazione definitiva della mobilità, in relazione ai posti disponibili e secondo l'ordine indicato nella domanda.

In altri termini, alla luce della richiamata normativa, i criteri previsti per l'assegnazione dell'ambito territoriale e, di conseguenza, per la titolarità di una cattedra, sono due: **1) eventuali diritti di precedenza ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.I richiamato; 2) punteggio più alto conseguito per la medesima fase assunzionale.**

Ebbene, sulla scorta della normativa richiamata, che già di per sé presenta gravi motivi di illegittimità e di disparità di trattamento, il M.I.U.R., applicando erroneamente i criteri delle precedenze e dell'assegnazione dell'ambito indicato seguendo il punteggio più alto, ha destinato gli ambiti territoriali (**talune volte senza che gli stessi siano stati neanche indicati e richiesti dai docenti, come nel caso della ricorrente**) senza alcun rispetto del principio della prevalenza in graduatoria scandito dal punteggio attribuito a ciascun docente e delle eventuali condizioni di precedenza sussistenti in capo ai richiedenti.

A sostegno di quanto asserito, in una recentissima pronuncia che ha evidenziato l'assoluta illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, è stato affermato che *“l'ordine posizionale delle preferenze ha portato ad un completo stravolgimento dei punteggi generali nell'assegnazione delle sedi, nel senso che docenti che avevano un punteggi anche molto alti si sono visti negare sedi da loro indicate nelle domande di trasferimento perché assegnate a docenti con punteggi inferiori che avevano indicato quelle medesime sedi ma in un ordine diverso.....invece, **l'Amministrazione***



scolastica avrebbe dovuto assegnare la sede di servizio, per tutti gli ambiti territoriali indicati, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di trasferimento, secondo l'unica legittima modalità consentita, ovvero quella dello scorrimento della graduatoria, ovviamente fino alla totale copertura dei posti disponibili. Il tutto seguendo tassativamente l'ordine della graduatoria, ovvero del punteggio assegnato a ciascun docente nell'ambito della fase di riferimento" (Tribunale di Salerno, ordinanza del 31.10.2016).

A conferma di quanto appena detto e condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria, basti confrontare i nominativi dei docenti delle assegnazioni relativi alla fase C (versati in atti) che riportano i punteggi di ciascun docente e l'ambito di assegnazione destinato, per comprendere quante irregolarità sono state commesse nell'espletamento di tutta la procedura, ed in particolar modo, per quanto attiene al punteggio.

Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente si è vista assegnare un ambito territoriale non richiesto fra le 49 preferenze, né rispettoso delle tabelle di vicinorietà, nonostante la stessa si trovasse con un punteggio più alto rispetto ad altre docenti appartenenti alla medesima fase assunzionale della mobilità.

Difatti, a titolo esemplificativo, come già innanzi anticipato, è sufficiente confrontare l'elenco relativo alle assegnazioni della fase C con le relative precedenze ed assegnazioni, con i punteggi attribuiti alla ricorrente onde verificare che, di fatto, alcuni docenti che avevano un punteggio più basso della ricorrente e che erano sprovvisti di titoli di precedenza, si sono visti assegnare sorprendentemente una sede migliore e più vicina alla propria



residenza rispetto all'odierna ricorrente o, addirittura, sono stati confermati nel medesimo ambito in cui hanno espletato l'anno di formazione (es. De Simone Clementina, fase C, medesima situazione della ricorrente senza alcun titolo di precedenza, punteggio 3 assegnata in Campania ambito A00014, Russo Anna fase C, medesima situazione senza alcun titolo di precedenza, punteggio 12, assegnata in Campania ambito A00014, etc.).

Con le modalità previste dal bando di mobilità territoriale e a causa della loro errata applicazione, quindi, piuttosto che consentire ai candidati inseriti nelle medesime fasi di vedersi assegnato uno degli ambiti territoriale richiesti in relazione al punteggio conseguito, si è imposto ad alcuni docenti – fra cui la ricorrente – di dover accettare l'ambito assegnato, pur se parte dei candidati, collocati nella medesima graduatoria e fase assunzionale in posizioni deteriori in virtù di punteggi più bassi, si sono visti assegnare un ambito territoriale più vicino alla loro residenza.

Orbene, nella fattispecie in esame, pertanto, è evidente che il punteggio ottenuto dalla ricorrente, in virtù del quale è stata inserita nel piano di mobilità dei docenti, sarebbe stato sufficiente per garantire alla medesima una sede di servizio più vicina alla sua abitazione ed indicata fra le sue preferenze (così come previsto dall'art. 3 del C.C.N.I. citato), essendo collocata, negli elenchi delle assegnazioni relative alla fase C), con un punteggio più alto rispetto ad altri docenti.

Quanto detto dimostra l'assoluta violazione dei principi di prevalenza nell'assegnazione delle sedi di servizio e determina una evidente **disparità di trattamento** fra i medesimi destinatari della fase assunzionale C, ai quali



non è stato garantito il diritto ad essere assunti in una delle sedi preferite ed in relazione ai relativi punteggi conseguiti.

In altri termini, la condotta dell'Amministrazione resistente ha determinato delle evidenti distorsioni nella procedura di assegnazione delle sedi di servizio definitivo generando una palese disparità di trattamento ed una violazione del principio costituzionale di eguaglianza fra coloro che, nonostante avessero punteggi inferiori alla ricorrente, si sono visti assegnare delle sedi vicino casa o nella Regione di provenienza, rispetto alla sig.ra Gargiulo, la quale, con un punteggio pari a 18 più 6 (ricongiungimento al marito), si è vista assegnare una sede lontana centinaia di chilometri e mai indicata fra le sue preferenze.

Sul punto, pacifica giurisprudenza asserisce che *“l’assegnazione delle sedi di servizio ai vincitori di un pubblico concorso debba tener conto delle preferenze dei candidati risultati vincitori – o, nel caso in esame, inseriti in una fase di reclutamento b) preminente alla fase c) - valutate secondo l’ordine risultante dalla graduatoria definitiva. Trattasi, infatti, dell’unico criterio idoneo ad assicurare, in linea di principio, il pieno rispetto dei fondamentali valori della trasparenza delle scelte e di imparzialità della funzione amministrativa”* (cfr. T.A.R. Piemonte – Torino, Sez. I, sent. n. 3033 del 2006).

Ed ancora, *“il criterio dell’assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l’ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nel caso in cui non sia previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora*



occupate da chi lo precede” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 161 del 14.01.2013; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II-ter, sent. n. 7741 del 31.07.2009).

Tanto chiarito, è indubbio che l’algoritmo utilizzato dal Ministero – che ha manifestato palesi disfunzioni in quanto, così come dichiarato dall’Amministrazione Ministeriale e reso noto su tutte le testate giornalistiche, il detto sistema sarebbe andato in tilt a seguito delle numerose domande pervenute in numero di gran lunga superiore rispetto alle aspettative - si ponga in manifesta violazione dei principi di ordine generale, anche costituzionali, che regolano l’agire della P.A. ed il buon andamento e l’imparzialità della stessa.

Sul punto, recentissima giurisprudenza ha affermato che “Palese è infatti che l’adozione e l’esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della P.A., ai quali l’esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi. In tal senso, peraltro, si sono già espressi i giudici di merito che hanno esaminato situazioni del tutto sovrapponibili a quella per cui si procede (cfr. Tribunale di Taranto, 20.09.2016; Tribunale di Trani, 14.09.2016; Tribunale di Foggia, 05.10.2016, Tribunale di Frosinone, 28.09.2016)” (cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 21.10.2016).

Quindi, alla luce delle considerazioni che precedono, stante l’assoluta illegittimità della modalità attraverso le quali è stata svolta la procedura di mobilità, è evidente la lesione dei diritti della ricorrente che si è vista “scavalcata”, nella scelta dell’assegnazione dell’ambito di servizio, da



numerosi candidati collocati nella medesima posizione giuridica, provenienti dalla medesima fase assunzionale del piano straordinario di cui alla L. n. 107/2015 ed inseriti nella medesima graduatoria, ma che avevano conseguito punteggi deteriori rispetto a quello della ricorrente.

Quanto appena detto, è stato, peraltro, pienamente condiviso dall'On.le Tribunale di Trani in una fattispecie identica a quella in esame, laddove con ordinanza del 16.09.2016 è stato rilevato che “Non v'è dubbio che nella specie l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti”.

Ed ancora, sempre in un caso identico a quello di specie, *“Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono anzianità, titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi. D'altronde il MIUR con il proprio comportamento processuale, ha rinunciato a fornire qualsivoglia motivazione in ordine ai criteri utilizzati per l'assegnazione della ricorrente in una sede distante rispetto a quelle indicate tra le preferenze. Nel caso specifico sussiste all'evidenza documentale il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda. Tale condotta amministrativa in relazione al provvedimento censurato anche per carenza istruttoria e disparità di trattamento concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, oltre che dell'articolo 1, comma 108, legge 107/2015 (assegnazione sulla base della*



tabella di vicinanza allegata all'OM), dell'articolo 6 CCNL mobilità scuola dell' 8/4/2016 e dell'ordinanza ministeriale n.o 241/2016, nonché dell'articolo 28, comma 1, D.P.R. n. 487/94” (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza del 22.09.2016; Tribunale di Napoli Nord, ordinanze del 22.09.2016; Tribunale di Mantova, ordinanza del 24.10.2016).

Poi, **“Risulta palese, quindi, la violazione, da parte dell’Amministrazione dei criteri sopra indicati, con particolare riferimento alla valutazione delle istanze e alla conseguente attribuzione della sede in ragione del punteggio ottenuto con riferimento alle varie preferenze espresse”** (cfr. Tribunale di Verona, ordinanza del 24.10.2016).

Alle luce delle considerazioni innanzi esposte, è evidente che il *modus operandi* tenuto dall’amministrazione intimata si appalesa del tutto illegittimo; pertanto, è evidente il diritto della sig.ra Gargiulo, in virtù anche dell’altissimo punteggio alla stessa riconosciuto, a vedersi assegnare un ambito territoriale più vicino alla propria residenza e, comunque, nella Provincia di Napoli.

II. Sul periculum in mora

Nella fattispecie in esame, oltre al prospettato *fumus boni iuris*, sussiste altresì anche il *periculum in mora* laddove l’ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato ha arrecato senza alcun dubbio alla ricorrente un grave ed irreparabile danno sotto diversi profili.

Innanzitutto, occorre premettere come il diritto al lavoro rappresenti per il singolo individuo garanzia della possibilità di autonomo sostentamento e, di conseguenza, costituisca lo strumento per la fruizione di beni corrispondenti ad esigenze di natura primaria, con la conseguenza che l’eventuale lesione



del detto diritto non può che comportare un nocumento di tipo patrimoniale connotato dal carattere dell'irreparabilità.

Senza considerare, altresì, l'inevitabile ed irreparabile danno cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare e di relazione a seguito del disposto trasferimento in una sede dislocata così tanto lontana dalla propria residenza.

L'irreparabilità del richiamato danno, dunque, consiste nell'impossibilità per la sig.ra Gargiulo di poter vivere dignitosamente la propria vita, unitamente alla propria famiglia, in considerazione anche del fatto che la ricorrente è madre di due figli i quali, improvvisamente, si vedrebbero privati della presenza e dell'assistenza materna con ripercussioni negative anche dal punto di vista della crescita e della formazione.

Insomma, non può certamente dubitarsi della sussistenza di un danno grave ed irreparabile nel caso di specie, atteso che allontanare - *rectius* strappare - una madre dai propri figli appare del tutto innaturale e sicuramente lesivo dei diritti costituzionali.

Come noto, infatti, la Costituzione prescrive inderogabilmente, all'art. 37, che *“le condizioni di lavoro devono consentire (alla donna) l'adempimento della sua essenziale funzione familiare”*.

Ebbene, il suddetto principio di rango costituzionale può ritenersi garantito e rispettato solo laddove si consenta ad una donna/madre di dedicarsi, contestualmente all'attività lavorativa, alla cura della propria casa e della propria famiglia.

In proposito, in un caso simile a quello di specie, è stato riconosciuto che *“Il mancato accoglimento della presente domanda cautelare*



pregiudicherebbe irrimediabilmente, non solo lo status di lavoratore e la libertà di esercizio della professione ma anche la vita familiare e personale dell'istante, pregiudizi, questi, che, come tali, non sono suscettibili di ristoro per equivalente. Il prolungarsi dei tempi di un giudizio di merito potrebbe incidere in maniera significativa sui diritti della lavoratrice, espressioni di valori costituzionali, quali il diritto – dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.), la tutela della maternità e dell'infanzia (art. 31 Cost.), il ruolo della donna lavoratrice cui deve essere consentito l'adempimento della essenziale funzione familiare (art. 37 Cost.).” (cfr. Tribunale di Verona, ordinanza del 24.10.2016).

Ed ancora, “*Il periculum in mora è insito nella immediata operatività del disposto trasferimento in danno dell'unità del nucleo familiare con evidente pregiudizio anche per la gestione del nucleo familiare dell'attuale ricorrente*” (cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 21.10.2016).

Tale aspetto non può apparire non meritevole di considerazione, e soprattutto, di tutela, dal momento che la ricorrente non ha certamente scelto, di propria iniziativa, di essere trasferita dopo più di quindici anni di precariato svolto a pochi passi dalla residenza della propria famiglia, di essere assegnata a circa ottocento chilometri distante da casa, in un comune, peraltro, mal servito e difficilmente raggiungibile.

Deturpare la serenità familiare, costringendo la ricorrente a stare lontano dal coniuge e dai propri due figli, non può non rappresentare un danno grave ed irreparabile che richiede l'adozione, pertanto, di un provvedimento urgente, considerato che la definizione ordinaria del giudizio imporrebbe alla ricorrente di sradicare la propria vita dagli affetti familiari più cari ed,



inoltre, la stessa si vedrebbe impossibilitata a provvedere agli immediati bisogni dei propri figli laddove, è innegabile, che la sig.ra Gargiulo sarà costretta, da qui a breve, a trovare un alloggio nelle vicinanze dell'istituto presso cui è stata assegnata, sostenendo peraltro ulteriori costi aggiuntivi per garantire il proprio sostentamento.

A tal proposito, il giudice del lavoro, chiamato a pronunciarsi in un caso identico a quello in esame, non ha mancato di rilevare che “nella fattispecie prospettata sussiste, oltre al dedotto fumus boni iuris, la contemporanea ricorrenza del requisito del periculum in mora al fine di ottenere l’invocato provvedimento d’urgenza. L’ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare e di relazione. La lontananza in particolare dai due figli, comporta per la madre l’impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni” (cfr. Trib. Trani, ordinanza del 16.09.2016).

Ma vi è di più.

Come comprovato in atti, il figlio della sig.ra Gargiulo (che già presentava problemi relazionali per i quali l’anno scolastico scorso ha dovuto cambiare istituto scolastico e studiare da privatista), a causa dell’allontanamento della madre, è caduto in uno stato ansioso depressivo che non gli consente di relazionarsi in maniera agevole con terzi e per il quale è in cura da uno Psicoterapeuta (cfr. certificazione in atti).

Inoltre, come evidenziato, la lontananza dalla propria residenza e l’impossibilità di tornare a casa (anche in considerazione delle personali precarie condizioni di salute) indurrà, per forza maggiore, la ricorrente a



trovare un alloggio nei pressi dell'istituto scolastico a cui è stata assegnata con ulteriore aggravio economico per sé e per la propria famiglia.

È evidente, pertanto, che l'affitto di un alloggio e/o abitazione a cui la ricorrente dovrà ricorrere, le spese aggiuntive giornaliere che la stessa dovrà sostenere per garantire il proprio mantenimento, nonché i costi che già la stessa sostiene per il mantenimento dei due figli, e quelle di un finanziamento, rappresentino tutte circostanze che aggravano, in modo esorbitante, la situazione economica dell'odierna ricorrente.

In ordine a tale ultimo profilo, è necessario sottolineare che lo stipendio tabellare percepito dalla ricorrente (circa di euro 1.300,00) risulterebbe a malapena sufficiente a coprire i costi necessari per un nuovo alloggio nei pressi dell'istituto scolastico cui la docente è stata assegnata ed i costi per il sostentamento quotidiano della stessa; con l'evidente conseguenza che alla ricorrente non residuerebbe denaro sufficiente per poter sostenere i costi per il viaggio di ritorno a casa, né tantomeno per provvedere alla cura dei propri figli.

Pertanto, risulta palese che la disposta assegnazione presso Serravalle Pistoiese - Casalguidi pone la ricorrente nelle condizioni di trovarsi quasi costretta a rinunciare all'incarico, risultando, di fatto, impossibile per la stessa garantire il sostentamento proprio e della propria famiglia considerato le spese che sarebbe costretta a sostenere a fronte dello stipendio percepito.

Sul punto, recentissima giurisprudenza, in una fattispecie identica, ha statuito che *“l'ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale familiare e di relazione. La*



lontananza in particolare dai figli comporta per la madre l'impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni con danno ingiusto alla formazione allo sviluppo della personalità dei figli ed inevitabili ricadute su tutta la famiglia. Di tutta evidenza appaiono le difficoltà anche di natura **economica** derivanti alla docente dall'assegnazione in una sede di servizio Savona certamente distante incompatibile con l'attuale residenza (Caivano)” (cfr. Tribunale di Napoli Nord, ordinanza del 22.09.2016 già citata).

Ed ancora, “*pare sussistere anche il periculum in mora, giacchè l'irreparabilità del danno, siccome insuscettibile di risarcimento per equivalente, deriva alla pesante incidenza di un trasferimento a 800 km dal luogo di residenza sulla sfera personale, familiare e sociale della ricorrente, la quale pare essere **l'unica vera fonte di sostentamento della famiglia***” (cfr. Tribunale di Mantova, ordinanza del 24.10.2016).

Inoltre in un recente caso simile a quello di specie, è stato riconosciuto che “*l'ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale familiare e di relazione. **La lontananza in particolare dal coniuge e dalla madre, che assiste, portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3 L. 104/92 comporta per la ricorrente l'impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni con danno ingiusto alla vita familiare***” (cfr. Tribunale di Napoli Nord, ordinanza del 23.09.2016).

Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, risulta sussistere nella fattispecie il *periculum in mora* ed il conseguente diritto della ricorrente,



dunque, ad essere assegnata presso un ambito territoriale della Provincia di Napoli o in un ambito vicino al proprio comune di residenza (Grazzianise), nel rispetto del principio della vicinorietà, limitrofo alla dimora del proprio nucleo familiare che consentirebbe alla sig.ra Gargiulo di continuare a svolgere la propria attività di docente senza alcun pregiudizio per se stessa e per la propria famiglia.

III. Richiesta di emissione di decreto *inaudita altera parte*.

Da ultimo, si rappresenta che, come anticipato nel motivo che precede in ordine al *periculum in mora*, sussistono ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono neanche di attendere il decorso di pochi giorni necessari per la convocazione della controparte.

Ragion per cui al fine di evitare - ancorché momentaneamente - che la convocazione della controparte possa concretamente pregiudicare l'attuazione dell'invocato provvedimento, con la conseguenza che l'emanando auspicato provvedimento di accoglimento dello spiegato ricorso sarebbe *inutiliter dato*, e tenuto conto che la ricorrente si ritrova lontano dagli affetti familiari e dai propri figli, si chiede che l'On.le Giudicante adito Voglia sospendere, *inaudita altera parte*, il provvedimento di assegnazione definitiva comunicato via mail alla ricorrente.

IV. Sull'azione di merito

Il provvedimento richiesto in questa sede deve essere anticipatorio nonché conservativo degli effetti della sentenza che verrà emessa nel successivo giudizio di merito.

L'azione di merito avrà ad oggetto oltreché la conferma del provvedimento qui invocato anche la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non



patrimoniali subiti e subendi dalla ricorrente, nonché il diritto della stessa ad ottenere l'assegnazione definitiva della sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione, e comunque in Provincia di Napoli o nella Regione Campania.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Anna Gargiulo, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

che il Tribunale di Pistoia, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia *contrariis reiectis*:

- In via principale, con decreto *inaudita altera parte*, ove occorra assunte sommarie informazioni, sospendere e/o revocare il provvedimento di assegnazione definitiva comunicato via e-mail alla ricorrente e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e *subendo* per tutti i motivi sopradetti, e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, assegnando all'istante un termine per la notificazione del ricorso e dell'*emittendo* decreto, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;

- In via subordinata, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto *inaudita altera parte*, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, provvedere alla sospensione e/o revoca del provvedimento di assegnazione definitiva della sede di lavoro, e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento



d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi sopradetti;

- e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione definitiva presso una sede scolastica in un ambito territoriale richiesto più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare e, comunque, in Provincia di Napoli o, in subordine, nella Regione Campania;

- e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente l'assegnazione definitiva della ricorrente presso una sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare e, comunque, in Provincia di Napoli o, in subordine, nella Regione Campania;

- nel merito, accertare e dichiarare, il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla ricorrente, nonché il diritto della stessa ad ottenere l'assegnazione definitiva della sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione, e comunque, in Provincia di Napoli o, in subordine, nella Regione Campania.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuire al procuratore antistatario.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e successive modifiche ed integrazioni si dichiara che la presente controversia è esente dal versamento del contributo unificato come da dichiarazione versata in atti.

Avv. Teresa Gambuti

Avv. Enrica Troisi

Avv. Eduardo Riccio



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI
(EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti Avv.ti Teresa Gambuti, Enrica Troisi ed Eduardo Riccio in qualità di procuratori della sig.ra Anna Gargiulo, giusta procura in calce al presente atto

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione definitiva presso una sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare in Provincia di Napoli o, in subordine, nella Regione Campania;

- l'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)*", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

- ciò implica che tutti i docenti già inseriti nelle GAE dei predetti ambiti territoriali, per tutte le fasi di mobilità, sono potenziali controinteressati della ricorrente in quanto potrebbero dalla stesso essere scavalcati in graduatoria, per punteggio, ed in caso di accoglimento del ricorso, la ricorrente potrebbe esser trasferito al posto di uno detti docenti;

- pertanto, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei



modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti a cui notificare il presente ricorso, unitamente all'impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo dei singoli controinteressati;

- la notifica per pubblici proclami appare comunque eccessivamente onerosa per il ricorrente;

- ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica mediante qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello telematico;

- tale forma di notifica, di recente, è stata autorizzata in vicende identiche a quella di specie dal Giudice del lavoro.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

affinché il Giudice adito autorizzi la notificazione ai controinteressati con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Avv. Teresa Gambuti

Avv. Enrica Troisi

Avv. Eduardo Riccio

